

OBBLIGO SCOLASTICO (ex art. 68 c. 1 e 2; ora c. 281 e 282)

Il maxiemendamento del Governo alla bozza di legge finanziaria 2007, interviene anche sull'articolo che riguarda l'innalzamento dell'obbligo di istruzione, suddividendolo in due parti.

Il comma 281 che riprende interamente, senza nulla modificare, le modalità con cui viene previsto tale innalzamento dell'obbligo di istruzione:

- L'istruzione è impartita per almeno dieci anni
- Essa è finalizzata a consentire il raggiungimento di una qualifica professionale almeno triennale o un titolo di scuola secondaria superiore
- Obiettivo formativo del biennio di scuola superiore, sono i saperi e le competenze previsti dai curricula relativi al biennio
- Un Regolamento del Ministro della P.I. definirà tali curricula
- Allo scopo di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo formativo il MPI e le singole regioni possono concordare percorsi e progetti specifici. E' fatta salva l'autonomia scolastica.
- A tali progetti e percorsi possono concorrere strutture formative diverse dalla scuola che devono essere inserite in appositi elenchi definiti in base a criteri stabiliti dal Ministro
- L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/08

Il comma 282 che prende in considerazione i percorsi sperimentali triennali, ha subito invece una modificazione: la versione precedente prevedeva la prosecuzione dei percorsi triennali **"fino all'attuazione"** di quanto previsto al comma precedente, dunque, se l'innalzamento dell'obbligo decorre dall'anno scolastico 2007/08, i percorsi già avviati sarebbero andati a compimento, mentre le prime classi sarebbero state avviate con la nuova norma a partire dalla data indicata nella legge.

La nuova versione prevede invece che i percorsi sperimentali triennali proseguiranno **"fino alla messa a regime"** di quanto previsto dal comma 281.

La nuova formula, molto più ambigua, potrebbe nascondere qualche insidia, infatti stante l'estrema variabilità con cui si sono realizzati i percorsi triennali nelle varie regioni, è difficile stabilire una precisa messa a regime per tutti.

Se la messa a regime è riferibile alla data di decorrenza normativa fissata dalla legge, si dovrebbe intendere fino all'anno scolastico 2008/09.

Ma nelle regioni, come ad esempio la Lombardia o il Veneto, in cui si prevede che i ragazzi usciti dalla terza media possano iscriversi e frequentare i percorsi triennali nella formazione professionale, l'innalzamento dell'obbligo di istruzione non partirebbe dall'anno 2007/08, con il rischio quindi che l'elevamento dell'obbligo di istruzione in quelle situazioni di fatto non vada mai a regime.

Con ciò realizzando una perfetta continuità con l'attuale situazione: come fingere di cambiare tutto senza cambiare niente.

Nell'ipotesi migliore, che la messa a regime corrisponda all'anno scolastico 2008/09, la modifica potrebbe persino essere condivisibile se ciò è finalizzato a mettere i centri di formazione professionale nelle condizioni di riorganizzare la propria offerta formativa, e dunque ricollocare le attività e i lavoratori coinvolti, anche attraverso percorsi di riqualificazione/riconversione, verso la formazione per il lavoro e nel lavoro, anche nel campo della formazione degli adulti, nonché dentro progetti che la scuola stessa, oltre l'obbligo di istruzione, può formulare, come del resto da noi [più volte ribadito](#).

Riteniamo che tale ambiguità vada sciolta indicando una data precisa da cui decorra, per tutte le scuole superiori, la messa a regime dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione, indicando con certezza che dalla stessa data decadrà la possibilità di avviare nuove prime relative a percorsi sperimentali triennali.

Il nostro giudizio sulle modalità scelte per innalzare l'obbligo di istruzione rimane negativo, come esplicitato nella [scheda](#) di presentazione della bozza di finanziaria, per ragioni di merito

e di metodo, che hanno a che fare con il mancato rispetto degli impegni presi con il Programma dell'Unione.